



NapoliServizi

DISCIPLINARE DI GARA
per Appalto Sopra Soglia Comunitaria

PROCEDURA DI GARA APERTA AI SENSI DEGLI ARTT. 71 E 59, COMMA 3 DEL D. Lgs. N. 36/2023 RELATIVA ALL’AFFIDAMENTO DI UN ACCORDO QUADRO PER L’AFFIDAMENTO NOTTURNO DEL SERVIZIO DI PRESIDIO, SORVEGLIANZA E SUPERVISIONE DEGLI IMPIANTI MECCANICI, ANTIINCENDIO, ELETTRICI E SPECIALI PRESENTI NELL’IMMOBILE DENOMINATO “REAL TEATRO S. CARLO” IN VIA S. CARLO 98/F, DI PROPRIETÀ DEL DEMANIO DELLO STATO GESTITO DALLA FONDAZIONE TEATRO DI S. CARLO.

CIG_B404CA41BE_

Napoli Servizi S.p.A.
CF/P.IVA: 07577090637
Piazza Cavour n. 42 80137 Napoli, Sito WEB: www.napoliservizi.com
Portale GARE: <https://napoliservizi.acquistitelematici.it>
PEC: garecontrattinapoliservizi@legalmail.it
RUP: Arch. Raffaele Abbatiello

Indice

PREMESSE

- 1.PIATTAFORMA TELEMATICA
- 1.1 LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE
- 1.2 DOTAZIONI TECNICHE
- 1.3 IDENTIFICAZIONE
- 2 DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI.
- 2.1 DOCUMENTI DI GARA
- 2.2 CHIARIMENTI
- 2.3 COMUNICAZIONI
- 2.4 PUBBLICITA'
- 3 OGGETTO DELL'APPALTO E IMPORTO
- 3.1 DURATA DELL'APPALTO
- 3.2 REVISIONE DEI PREZZI
- 3.3 MODIFICA DEL CONTRATTO IN FASE DI ESECUZIONE
- 4 SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
- 5 REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE
- 6 REQUISITI DI ORDINE SPECIALI E MEZZI DI PROVA
- 6.1 REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE
- 6.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA
- 6.3 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE
- 6.4 IND. PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE
- 7 AVVALIMENTO
- 8 SUBAPPALTO
- 9 REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E/O CONDIZIONI DI ESECUZIONE
- 10 GARANZIA PROVVISORIA
- 11 SOPRALLUOGO
- 12 PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC
- 13 MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOC. DI GARA
- 13.1 REGOLE PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA
- 14 SOCCORSO ISTRUTTORIO
- 15 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
- 15.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ED EVENTUALE PROCURA
- 15.2 DICHIARAZIONI DA RENDERE A CURA DEGLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL'ARTICOLO 372 DEL DECRETO LEGISLATIVO 12 GENNAIO 2019, N. 14
- 15.3 DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO
- 15.4 DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI
- 16 OFFERTA TECNICA
- 17 OFFERTA ECONOMICA
- 18 CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
- 18.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA
- 18.2 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA
- 18.3 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA
- 18.4 METODO PER IL CALCOLO DEI PUNTEGGI
- 19 COMMISSIONE GIUDICATRICE
- 20 SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA
- 21 APERTURA DELLE BUSTE B E C – VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE
- 22 VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE
- 23 VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
- 24 AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO
- 25 OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI
- 26 CODICE DI COMPORTAMENTO
- 27 DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE
- 28 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
- 29 ACCESSO AGLI ATTI

PREMESSE

La Napoli Servizi S.p.A. che opera in regime di "in-house providing" in favore del Comune di Napoli nei settori della gestione, valorizzazione e/o dismissione del patrimonio immobiliare, cura dell'infanzia ed istruzione, igiene e decoro urbano, viabilità e sicurezza stradale, gestione del territorio, cultura, attività socio sportive, trasparenza e accountability dell'azione amministrativa, nonché del facility management, intende avviare una procedura telematica sopra-soglia comunitaria ai sensi degli artt. 71 e 59, comma 3 del d.lgs. n. 36/2023 relativa all' affidamento di un accordo per l'affidamento notturno del servizio di presidio, sorveglianza e supervisione degli impianti meccanici, antiincendio, elettrici e speciali presenti nell'immobile denominato "Real Teatro S. Carlo" in Via S. Carlo 98/F, di proprietà del Demanio dello Stato gestito dalla Fondazione Teatro di S. Carlo, con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo. INVERSIONE PROCEDIMENTALE: la SA ha stabilito di ricorrere ai sensi dell'articolo 107, co. 3, del Codice all'inversione procedimentale.

Con l'inversione procedimentale si procede prima alla valutazione dell'offerta tecnica, poi alla valutazione dell'offerta economica, di tutti i concorrenti, poi alla verifica dell'anomalia e, in parallelo, alla verifica della documentazione amministrativa del concorrente primo in graduatoria.

Ai sensi del Codice Appalti una SA qualificata è un Ente che può gestire in completa autonomia e per conto di altri Enti non qualificati: le procedure di gara relative ai lavori di importo superiore a 500.000 euro; le procedure di gara relative ai beni e ai servizi di importo superiore alla soglia per l'affidamento diretto, ovvero 140.000 euro.

Il sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti si applica anche alle società in house operanti nei settori speciali, poiché l'articolo 62, comma 17, del codice esclude dal sistema della qualificazione espressamente gli Enti aggiudicatori operanti nei settori speciali (imprese pubbliche e soggetti privati titolari di diritti esclusivi e/o speciali), viceversa le società in house providing, ancorché operanti nei settori speciali, rientrano nel novero delle amministrazioni aggiudicatrici giusta previsione dell'articolo 28 della direttiva 2014/25/UE, ove espressamente riconduce le persone giuridiche di diritto pubblico e/o privato che soddisfano i requisiti dell'in house providing tra le amministrazioni aggiudicatrici.

In data 23/06/2023 Napoli Servizi S.p.A. ha conseguito qualificazione per le attività Servizi e Forniture SF1 e Lavori L1 presso ANAC, <https://qualificazione-sa.anticorruzione.it/>

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: L'affidamento avviene mediante procedura aperta con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi dell'art. 108, comma 1, del Codice.

PIATTAFORMA TELEMATICA: Ai sensi dell'articolo 88, co. 1, del Codice, i documenti di gara sono accessibili all'indirizzo <https://napoliservizi.acquistitelematici.it/> come indicato nel prosieguo del presente disciplinare.

Considerato il Contratto di servizi che regola i rapporti tra il Comune di Napoli e la Napoli Servizi S.p.A. dal 1/10/2019 al 31/12/2024, stipulato in data 8/11/2019, avente ad oggetto l'affidamento di servizi strumentali alle funzioni del socio Unico Comune di Napoli ed il Disciplinare di settore, si precisa che, qualora la summenzionata convenzione non dovesse essere rinnovata, l'AQ di cui alla presente procedura potrà concludersi in qualsiasi momento.

Vista la Determina dell'AU n° 30 del 29/09/2024 avente ad oggetto "Nomina RUP ed avvio procedura";

Vista la Determina dell'AU n° 36 del 21/10/2024 avente ad oggetto "Avvio Gara";

Dati della Stazione Appaltante:

Napoli Servizi Spa, Società che opera in regime di "in house providing" per conto del Comune di Napoli

PARTITA IVA: 07577090637

Sede Legale: Piazza Cavour n. 42 - 80137 Napoli

Tel: 081-19703197 (lunedì - venerdì - ore 08.00 - 13.00 / 14.00 - 16.00)

PEC: garecontrattinapoliservizi@legalmail.it

Responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 15 del D. Lgs. 36/2023 è l'Arch. Raffaele Abbatiello

1 PIATTAFORMA TELEMATICA

1.1 LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE

L'utilizzo della Piattaforma Gare Telematiche della Napoli Servizi comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS - electronic IDentification Authentication and Signature), del decreto legislativo n. 82/2005 recante Codice dell'amministrazione digitale (CAD) e delle Linee guida dell'AGID, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla Piattaforma.

L'utilizzo della Piattaforma avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2, del Codice civile.

La SA non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla Piattaforma;
- utilizzo della Piattaforma da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al presente Disciplinare.

In caso di mancato funzionamento della Piattaforma o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la SA può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento della Piattaforma e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso.

La SA si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della Piattaforma sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.

Il sistema operativo della Piattaforma è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore.

L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'hardware, del software, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete Internet, restano a esclusivo carico dell'operatore economico.

La Piattaforma è accessibile in qualsiasi orario dalla data di pubblicazione del bando alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte.

Pertanto, le offerte dovranno essere formulate dagli operatori economici e ricevute dalla SA esclusivamente per mezzo della Piattaforma digitale per la gestione delle gare, accessibile all'indirizzo: <https://napoliservizi.acquistitelematici.it/>.

Una volta eseguito l'accesso, il concorrente sarà guidato dal sistema alla registrazione ed all'accesso agli atti di gara.

Per problematiche tecniche è possibile contattare, anche in assenza della definitiva registrazione al portale, l'assistenza della DIGITALPA attraverso il sistema di ticket presente nel sistema telematico all'indirizzo: <https://napoliservizi.acquistitelematici.it/helpdesk>.

1.2 DOTAZIONI TECNICHE

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare, che disciplina il funzionamento e l'utilizzo della Piattaforma.

In ogni caso è indispensabile:

- a) disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sulla Piattaforma;
- b) disporre di un sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale (SPID) di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o di altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS;
- c) avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o, per l'operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS;
- d) avere da parte del legale rappresentante dell'operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:
 - un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'articolo 29 del decreto legislativo n. 82/05);
 - un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14;
 - un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:
 - i. il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno stato membro;
 - ii. il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al regolamento n. 910/14;
 - iii. il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.

1.3 IDENTIFICAZIONE

Per poter presentare offerta è necessario accedere alla Piattaforma.

L'accesso è gratuito ed è consentito a seguito dell'identificazione dell'operatore economico.

L'identificazione avviene o mediante il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID) o attraverso gli altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS.

Una volta completata la procedura di identificazione, ad ogni operatore economico identificato viene attribuito un profilo da utilizzare nella procedura di gara.



2 DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

2.1 DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:

Bando di gara e Disciplinare

Capitolato Speciale

Schema Contrattuale

Schema di domanda di partecipazione

Documento di gara unico europeo

Allegati al Bando

La documentazione di gara è disponibile sul sito internet: <http://www.napoliservizi.com> alla voce Bandi di Gara e sulla pagina <https://napoliservizi.acquistitelematici.it/>.

2.2 CHIARIMENTI

I chiarimenti in ordine alla presente procedura, unicamente in lingua italiana, potranno essere formulati attraverso la piattaforma telematica su menzionata entro e non oltre il 06/12/2024 ore 12.00.

Le risposte alle richieste di chiarimenti presentate in tempo utile sono fornite in formato elettronico almeno 6 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione in forma anonima sulla piattaforma gare della Napoli Servizi SpA <https://napoliservizi.acquistitelematici.it/>.

Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

Data Ultima presentazione offerte: 11/12/2024 ore 12.00

Data Apertura Offerte: 13/12/2024 ore 10.30

2.3 COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra SA e operatori economici sono eseguiti in conformità con quanto disposto dal decreto legislativo n. 82/05, tramite le piattaforme di approvvigionamento digitale e, per quanto non previsto dalle stesse, mediante utilizzo del domicilio digitale estratto da uno degli indici di cui agli articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater, del decreto legislativo n. 82/05 o, per gli operatori economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS.

In caso di malfunzionamento della piattaforma, la SA provvederà all'invio di qualsiasi comunicazione al domicilio digitale presente negli indici di cui ai richiamati articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater del decreto legislativo n. 82/05.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura.

In caso di consorzi di cui all'art. 65 lett. b), c), d) del Codice, la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avalimento, la comunicazione recapitata all'offerente nei modi sopra indicati si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari

2.4 PUBBLICITA'

Ai sensi dell'articolo 27 del D. Lgs. 36/2023, in ottemperanza della Delibera ANAC n° 264/2023 e 601/2023, tutti gli atti relativi alla presente procedura, previa trasmissione da parte di questa CC, saranno pubblicati sulla Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici, dall'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione Europea tramite della Piattaforma Gare della Napoli Servizi Spa e sul profilo del Committente all'indirizzo: <https://napoliservizi.acquistitelematici.it/>.

I risultati della procedura saranno pubblicati sul profilo della Piattaforma Telematica <https://napoliservizi.acquistitelematici.it/>

Nel rispetto dei termini di cui all'art. 85 del Codice, le pubblicazioni sono senza oneri a carico del Committente.

3 OGGETTO DELL'APPALTO E IMPORTO

CPV: 79993100-2 servizi di gestione impianti

L'appalto ha per oggetto l'affidamento di un di un Accordo Quadro relativo allo svolgimento del servizio notturno di presidio, vigilanza e supervisione e degli impianti meccanici, antiincendio, elettrici e speciali presenti nell'immobile denominato "Real Teatro di S. Carlo" ubicato alla Via S. Carlo 98/F, di proprietà del Demanio dello Stato e gestito dalla Fondazione Teatro di S. Carlo. Il teatro ha sede nel Comune di Napoli.

Attraverso l'Accordo Quadro la Napoli Servizi S.p.A. intende affidare il summenzionato servizio che si svolgerà in orari notturni, dalle ore 23:30 alle ore 07:30 del mattino successivo, 7 giorni su 7, incluso sabato, domenica e festivi con n° 2 (due) operatori specializzati.

I servizi oggetto del presente bando sono da considerarsi, a tutti gli effetti, di carattere pubblico e per nessuna ragione potranno essere sospesi.

N.B.

Il dettaglio delle attività è quello indicato nel Capitolato Speciale d'Appalto allegato al presente bando/disciplinare di gara.

L'appalto da aggiudicare è stato previsto in un unico lotto funzionale per la peculiarità caratteristica, considerato il tipo di attività in termini di funzionalità, fruibilità e fattibilità indipendentemente dalla realizzazione delle altre parti ovvero per la peculiare caratteristica.

Per tutti i servizi oggetto del presente disciplinare è stimato l'importo di € 392.603,12 (trecentonovantaduemilaseicentotré/12) oltre IVA di cui euro € 7.331,52 (settemilatrecentotrentuno/52) per oneri per la sicurezza interni non soggetti a ribasso pari al 2%.

I prezzi, posti a base di gara sono comprensivi di ogni onere e spesa per lo svolgimento delle attività oggetto dell'appalto.

Tabella A: Quadro Economico:

QUADRO ECONOMICO COMPLESSIVO		
Oggetto dell'appalto	Importo AQ (24 mesi)	Importo totale
ACCORDO QUADRO PER L'AFFIDAMENTO NOTTURNO DEL SERVIZIO DI PRESIDIO, SORVEGLIANZA E SUPERVISIONE DEGLI IMPIANTI MECCANICI, ANTIINCENDIO, ELETTRICI E SPECIALI PRESENTI NELL'IMMOBILE DENOMINATO "REAL TEATRO S. CARLO" IN VIA S. CARLO 98/F, DI PROPRIETÀ DEL DEMANIO DELLO STATO GESTITO DALLA FONDAZIONE TEATRO DI S. CARLO.	€ 392.603,12	€ 392.603,12
TOTALE (IVA Esclusa e oneri per la sicurezza inclusi)		€ 392.603,12
Importo oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso (2%)		€ 7.331,52
TOTALE IMPORTO BASE D'ASTA SOGGETTO A RIBASSO (escluso oneri della sicurezza pari a € 7.331,52)		€ 385.271,60
Art. 45 D. Lgs 36/2023 (Inc. Funzioni tecniche di cui al Reg. Interno approvato con Disp. DG n° 48/23)		€ 7.066,86
TOTALE FINANZIATO CON FONDI DELLA SA		€ 399.669,98

Di seguito il Quadro Economico dettagliato su base annua

QUADRO ECONOMICO GENERALE TEATRO S. CARLO ANNUALE		
PREVISIONE DI SPESA		
A)	IMPORTO DEI SERVIZI	
	Importo servizio di presidio per anno (2 operai) ore 6500 ore x € 21,91	€ 142.415,00
	spese generali 17%	€ 24.210,55
	TOTALE parziale A1)	€ 166.625,55
	Utile impresa 10%	€ 16.662,55
	TOTALE parziale A2)	€ 183.288,11
	di cui oneri per la sicurezza diretti 2%	€ 3.665,76
	TOTALE A)	€ 186.953,87
B)	Somme a disposizione dell'Amministrazione	
	imprevisti 5%	€ 9.347,69
	TOTALE GENERALE A) +B)	€ 196.301,56

Il contratto collettivo applicato è "CCNL Metalmeccanici e degli impiantisti"

L'operatore economico che adotta un CCNL diverso da quello indicato, inserisce la dichiarazione di equivalenze delle tutele e l'eventuale documentazione probatoria sulla equivalenza del proprio CCNL.

L'importo a base di gara comprende i costi della manodopera che la SA ha stimato pari ad € 284.830,00

I costi della manodopera, come disposto dal comma 13 dell'art. 41 del D.lgs. 36/2023, non sono soggetti al ribasso. Resta ferma la possibilità per l'OE di dimostrare che il ribasso complessivo dell'importo derivi da una più efficiente

organizzazione aziendale. Pertanto, nel caso in cui il costo complessivo della manodopera indicato dal concorrente in sede di offerta economica fosse inferiore a quello indicato da questa SA, l'OE concorrente dovrà inserire nella busta "offerta economica" una relazione giustificativa dei costi della manodopera indicati, onde consentire l'immediata attivazione delle verifiche di cui all'art. 110 del Codice.

I costi della sicurezza sono scorporati dall'importo assoggettato al ribasso
L'importo degli oneri per la sicurezza è pari ad € 7.331,52 (2%) e non è soggetto a ribasso.
L'importo complessivo è al netto di IVA.
L'appalto è finanziato con fondi del bilancio della SA.

Costo orario

Dalle tabelle del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali aggiornate a ottobre 2023, il costo medio orario per il personale dipendente da imprese dell'industria metalmeccanica privata e della installazione di impianti, inquadrato nella categoria operai livello D1 tempo indeterminato risulta pari a € 20,80. Tale costo viene aumentato della percentuale del 5,36 % per lavorazioni a turno di 16 ore per 7 giorni che prevede prefestivi, festivi e notturno.

In base allo storico degli anni precedenti (si veda CSA art. 5) il monte ore necessario per lo svolgimento del servizio, si attesta intorno alle 6000 ore annuali, per cui al fine di garantire in fase di esecuzione dell'appalto eventuali richieste aggiuntive si stimano circa 6500 ore annuali.

Costo medio orario € 20,80 + 1,11 (5,36% su € 20,80) = € 21,91, che verrà preso in esame per il calcolo dell'ammontare dell'appalto.

L'importo del servizio di presidio per 1 anno (2 operai) stimato in 6500 ore x € 21,91 (costo medio orario) = € 142.415,00 a cui vanno sommati le spese generali 17% pari a € 24.210,55, l'utile d'impresa 10% pari a € 16.662,55 e gli oneri della sicurezza diretti 2% pari a € 3.665,76 per un ammontare complessivo pari a € 186.953,87

PREZZO a BASE D'ASTA:

Il prezzo a base d'asta è il costo medio orario stimato per lo svolgimento del servizio ed è pari a 28,19 €/ora uomo (escluso IVA ed Incidenza media degli oneri della sicurezza pari al 2% (0,58 €/ora uomo)).

N.B.

tale costo è dato dal totale A della tabella soprastante pari a € 186.953,87 (importo servizio per un anno con n. 2 operai), comprensiva di spese, utile ed oneri, diviso le ore annue stimate che sono pari a 6.500.

Costo medio orario (incluso oneri della sicurezza) = $186.953,87/6500 = 28,76$ euro/ora uomo

L'importo pari a 392.603,12 € ha la sola funzione di indicare il limite massimo delle prestazioni effettivamente richieste ed ha carattere presuntivo.

All'Aggiudicatario sarà liquidato un corrispettivo mensile determinato dal valore delle prestazioni effettivamente erogate, rendicontate e certificate sulla base del costo medio orario a base d'asta pari a € 28,19 ribassato della percentuale di sconto offerta in sede di gara + l'incidenza degli oneri della sicurezza.

Il suddetto importo copre tutte le prestazioni e gli oneri a carico della ditta aggiudicataria previsti dal Capitolato per il periodo di durata dell'AQ e dei relativi Contratti Attuativi.

Eventuali prestazioni ordinarie/straordinarie non facenti parte del presente capitolato/piano delle attività, ed eseguite senza alcuna autorizzazione scritta da parte del RUP, non verranno economicamente riconosciute in alcun modo dalla SA.

La SA si riserva, a suo insindacabile giudizio, di revocare il presente disciplinare ovvero di non procedere all'affidamento del servizio oggetto del presente appalto per motivi di pubblico interesse e/o economici; in tali casi le imprese concorrenti non potranno vantare diritti o pretese alcuni, né per il fatto di avere presentato offerta né per effetto del mancato affidamento;

Si potrà procedere all'aggiudicazione dell'appalto anche in presenza di un'unica offerta fermo restando la congruità della stessa.

Nel caso in cui dopo l'aggiudicazione della presente procedura e/o anche dopo la stipulazione del contratto, CONSIP stipulassero una convenzione ai sensi dell'art. 26 comma 1 della legge n. 488 del 23 dicembre 1999, per lo svolgimento dei servizi e forniture analoghe a quello di cui al presente bando, il cui costo del servizio e/o fornitura dovesse risultare migliorativo rispetto al valore di aggiudicazione, il costo sostenuto da Napoli Servizi SpA per ogni singolo servizio, dovrà essere rideterminato in misura non superiore al prezzo della convenzione CONSIP; ove l'operatore economico non dovesse acconsentire a detta modifica, Napoli Servizi SpA si riserva la facoltà di avvalersi del diritto di recesso così come previsto dal comma 13 dell'art 1 del D.L. 95/2012 come convertito dalla legge n. 135 del 07/08/2012;

Qualora, a seguito delle verifiche, dovesse risultare che l'aggiudicatario non è in possesso dei requisiti richiesti per la

partecipazione alla gara ovvero non rispetti gli adempimenti previsti a suo carico prima della stipulazione del contratto, lo stesso decadrà dall'aggiudicazione che fino a tale momento deve intendersi sottoposta a condizione risolutiva espressa, fatto salvo il risarcimento del danno. Si rammenta che la non veridicità delle dichiarazioni rese in sede di gara, accertata in sede di verifica, comporta per il dichiarante non solo la decadenza immediata dei benefici eventualmente ottenuti sulla base della dichiarazione falsa, ma anche l'applicazione delle sanzioni penali previste dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000 e smi.

3.1 DURATA DELL'APPALTO

L'Accordo QUADRO avrà la durata di mesi 24 a decorrere dalla data di sottoscrizione del contratto quadro, escluse le eventuali opzioni riportate per completezza nel Quadro Economico al par.3 e meglio dettagliate al par.3.3.

N.B. i contratti attuativi, fermo restando l'importo massimo delle somme a disposizione, di cui al presente Accordo Quadro, potranno durare al massimo 12 mesi oltre la scadenza dello stesso.

3.2 REVISIONE DEI PREZZI

Qualora nel corso di esecuzione del contratto, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determina una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo del servizio superiore al cinque per cento, dell'importo complessivo, i prezzi sono aggiornati, nella misura dell'ottanta per cento della variazione, in relazione alle prestazioni da eseguire.

Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi si utilizzano gli indici delle retribuzioni contrattuali orarie di cui all'art. 60 comma 3 lett. b) del Codice.

3.3 MODIFICA DEL CONTRATTO IN FASE DI ESECUZIONE

In casi eccezionali, il contratto in corso di esecuzione può essere prorogato per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura di individuazione del nuovo contraente se si verificano le condizioni indicate all'articolo 120, comma 11, del Codice.

In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto.

4 SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 67 e 68 del Codice.

I consorzi di cui agli articoli 65, comma 2 del Codice che intendono eseguire le prestazioni tramite i propri consorziati sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre.

I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre.

Il concorrente che partecipa alla gara in una delle forme di seguito indicate è escluso nel caso in cui la SA accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara:

- a. partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti);
- b. partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale;
- c. partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all'aggregazione, le quali possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata;
- d. partecipazione di un consorzio che ha designato un consorziato esecutore il quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma.

Nel caso venga accertato quanto sopra, si provvede ad informare gli operatori economici coinvolti i quali possono, entro 15 gg, dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

Le aggregazioni di retisti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera g) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile.

In particolare:

- a. nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. Rete – soggetto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- b. nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. Rete – contratto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;

c. nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

Ad un raggruppamento temporaneo può partecipare anche un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c), d).

L'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

5 REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente articolo.

La SA verifica il possesso dei requisiti di ordine generale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito: FVOE).

Le circostanze di cui all'articolo 94 del Codice sono cause di esclusione automatica. La sussistenza delle circostanze di cui all'articolo 95 del Codice è accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.

In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) del Codice, i requisiti di cui al punto 7 sono posseduti dal consorzio e dalle consorziate indicate quali esecutrici.

In caso di partecipazione di consorzi stabili di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice, i requisiti di cui al punto 7 sono posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

Self Cleaning

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. self cleaning) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico indica nel DGUE la causa ostativa e, alternativamente:

- descrive le misure adottate ai sensi dell'articolo 96, comma 6 del Codice;
- motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente. L'adozione delle misure è comunicata alla SA.

Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui al comma 6 dell'articolo 96 del Codice dandone comunicazione alla SA.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la SA ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Non può avvalersi del self-cleaning l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

Altre cause di esclusione

Sono esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

6 REQUISITI DI ORDINE SPECIALI E MEZZI DI PROVA

I concorrenti devono possedere, a pena di esclusione, i requisiti previsti nei commi seguenti.

La SA verifica il possesso dei requisiti di ordine speciale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (FVOE).

L'operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della SA e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.

6.1 REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE

a) Iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane per attività pertinenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

Per l'operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia: iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali degli altri Stati membri di cui all'allegato II.11 del Codice;

Ai fini della comprova, l'iscrizione nel Registro è acquisita d'ufficio dalla SA tramite il FVOE. Gli operatori stabiliti in

altri Stati membri caricano nel fascicolo virtuale i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili.

6.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA

b) Fatturato globale maturato nel triennio precedente (2021/2022/2023) almeno pari a € 400.000,00 (quattrocentomila/00) IVA esclusa

La comprova del requisito è fornita mediante uno dei seguenti documenti:

- per le società di capitali mediante bilanci, o estratti di essi, approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;
- per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone mediante copia del Modello Unico o la Dichiarazione IVA;
- dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, dal soggetto o organo preposto al controllo contabile della società ove presente (sia esso il Collegio sindacale, il revisore contabile o la società di revisione), attestante la misura (importo) del fatturato dichiarato in sede di partecipazione.

Per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, il requisito di fatturato è rapportato al periodo di attività effettivamente svolto.

6.3 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE

c) Possesso di una valutazione di conformità del proprio sistema di gestione di qualità UNI EN ISO 9001:2015 idonea.

La comprova del requisito è fornita mediante uno o più dei seguenti documenti:

- La comprova del requisito è fornita mediante un certificato di conformità del sistema di gestione della qualità alla norma UNI EN ISO 9001:2015.

Tale documento è rilasciato da un organismo di certificazione accreditato ai sensi della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17021-1 per lo specifico settore e campo di applicazione/scopo del certificato richiesto, da un Ente nazionale unico di accreditamento firmatario degli accordi EA/MLA oppure autorizzato a norma dell'art. 5, par. 2 del Regolamento (CE), n. 765/2008.

La S.A. accetta anche altre prove relative all'impiego di misure equivalenti, valutando l'adeguatezza delle medesime agli standard sopra indicati.

d) Presenza nell'organico stabile dell'operatore economico di almeno n. 2 Operai Specializzati con le seguenti qualifiche ed abilitazioni:

- PES – PAV – PEI di cui alla norma CEI 11-27

La comprova del requisito è fornita mediante la presentazione degli attestati rilasciati ai dipendenti dall'ente certificatore nonché dalla presenza del medesimo lavoratore nel Libro Unico del Lavoro (LUL) dell'impresa partecipante.

e) Presenza nell'organico stabile dell'operatore economico di almeno n. 2 Operai Specializzati con le seguenti qualifiche ed abilitazioni:

- attestato di qualifica emesso dal Registro Nazionale Gas Fluorati FGAS

La comprova del requisito è fornita mediante la presentazione degli attestati rilasciati ai dipendenti dall'ente certificatore nonché dalla presenza del medesimo lavoratore nel Libro Unico del Lavoro (LUL) dell'impresa partecipante

6.4 IND. PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

I soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera e), f) g) e h) del Codice devono possedere i requisiti di ordine speciale nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei.

Requisiti di idoneità professionale

a) Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane di cui di cui al punto 6.1 lett. a) deve essere posseduto:

- da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;
- da ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.

Requisiti di capacità economico finanziaria

b) Il requisito relativo al Fatturato Globale di cui al punto 6.2 lett. b) deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel complesso.

Requisiti di capacità tecnico-professionale

c) Il requisito di cui al punto 6.3 lett. c) deve essere posseduto dal raggruppamento nei termini di seguito indicati:

- da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;
- da ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.

d) I requisiti di cui al punto 6.3 lett. d) e f) devono essere posseduti dal raggruppamento nel complesso.

Nel caso in cui un raggruppamento abbia estromesso o sostituito un partecipante allo stesso poiché privo di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione del raggruppamento.

INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI CONSORZI DI COOPERATIVE, CONSORZI DI IMPRESE ARTIGIANE, CONSORZI STABILI

Requisiti di idoneità professionale

a) Il requisito relativo al punto 6.1 lett. a) deve essere posseduto dal consorzio e dai consorziati indicati come esecutori.

Requisiti di capacità economico finanziaria (6.2 lett. b) e tecnico-professionale (6.3 lett. c), d) e f))

b) I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b) e c) del Codice, utilizzano i requisiti propri e, nel novero di questi, fanno valere i mezzi nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono.

Per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice, i requisiti di capacità tecnica e finanziaria sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole consorziate.

Nel caso in cui un consorzio abbia estromesso o sostituito una consorziata poiché priva di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

7 AVVALIMENTO

Il concorrente può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti di ordine speciale di cui al punto 6 e/o per migliorare la propria offerta.

Nel contratto di avvalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l'ausiliario mette a disposizione del concorrente e indicano se l'avvalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione o a migliorare l'offerta del concorrente, o se serve ad entrambe le finalità.

Nei casi in cui l'avvalimento sia finalizzato a migliorare l'offerta, non è consentito che alla stessa gara partecipino sia l'ausiliario che l'operatore che si avvale delle risorse da questo a messe a disposizione, pena l'esclusione di entrambi i soggetti.

Ai sensi dell'articolo 372, comma 4 del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, per la partecipazione alla presente procedura tra il momento del deposito della domanda di cui all'articolo 40 del succitato codice e il momento del deposito del decreto previsto dall'articolo 47 del codice medesimo è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto. L'avvalimento non è necessario in caso di ammissione al concordato preventivo.

Il concorrente e l'ausiliario sono responsabili in solido nei confronti della SA in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Non è consentito l'avvalimento per soddisfare i requisiti di ordine generale e dell'iscrizione alla Camera di commercio.

L'ausiliario deve:

- a) possedere i requisiti previsti dall'articolo 6 e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- b) possedere i requisiti di cui all'articolo 7 oggetto di avvalimento e dichiararli nel proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- c) impegnarsi, verso il concorrente che si avvale e verso la SA, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse (riferite a requisiti di partecipazione e/o premiali) oggetto di avvalimento.

Il concorrente allega alla domanda di partecipazione il contratto di avvalimento, che deve essere nativo digitale e firmato

digitalmente dalle parti, nonché le dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione del contratto di avalimento a condizione che il contratto sia stato stipulato prima del termine di presentazione dell'offerta e che tale circostanza sia comprovabile con data certa.

Non è sanabile la mancata indicazione delle risorse messe a disposizione dall'ausiliario in quanto causa di nullità del contratto di avalimento.

Qualora per l'ausiliario sussistano motivi di esclusione o laddove esso non soddisfi i requisiti di ordine speciale, il concorrente sostituisce l'ausiliario entro 30 giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della SA. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avalimento.

Nel caso in cui l'ausiliario si sia reso responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la SA procede a segnalare all'Autorità nazionale anticorruzione il comportamento tenuto dall'ausiliario per consentire le valutazioni di cui all'articolo 96, comma 15, del Codice. L'operatore economico può indicare un altro ausiliario nel termine di dieci giorni, pena l'esclusione dalla gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l'esclusione del concorrente.

8 SUBAPPALTO

Il concorrente indica le prestazioni che intende subappaltare o concedere in cottimo. In caso di mancata indicazione il subappalto è vietato (*).

Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto nonché la prevalente esecuzione delle medesime.

Attenzione:

le prestazioni di cui al punto precedente non possono, a loro volta, essere oggetto di ulteriore subappalto ciò in ragione dell'esigenza di garantire gli standard e la relativa tracciabilità.

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della SA dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

L'affidamento delle prestazioni in subappalto è soggetto alla preventiva autorizzazione dell'amministrazione aggiudicatrice, previa verifica della sussistenza delle condizioni e dei requisiti richiesti.

(*) **N.B.** Ad avvenuta aggiudicazione, l'affidatario dovrà depositare il contratto di subappalto presso la SA almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. Al momento del deposito del contratto di subappalto presso la SA l'affidatario dovrà trasmettere altresì la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 e il possesso dei requisiti speciali di cui agli articoli 83 e 84.

La SA verificherà la dichiarazione su citata tramite la Banca dati nazionale di cui all'articolo 81. Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, dovrà indicare puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici.

Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art.105, comma 3 del Codice.

9 REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E/O CONDIZIONI DI ESECUZIONE

L'aggiudicatario è tenuto a garantire l'applicazione del contratto collettivo nazionale e territoriale come sopra riportato al paragrafo 3 oppure un altro contratto che garantisca le stesse tutele economiche e normative per i propri lavoratori e per quelli in subappalto.

Ferma restando la necessaria armonizzazione con la propria organizzazione e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l'aggiudicatario del contratto di appalto è tenuto a garantire la stabilità occupazionale del personale impiegato nel contratto, assorbendo prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell'aggiudicatario uscente, garantendo le stesse tutele del CCNL indicato al punto 3.

L'eventuale elenco e i dati relativi al personale attualmente impiegato dal contraente uscente per l'esecuzione del contratto saranno comunicati con successiva FAQ pubblicata sul portale gare della Napoli Servizi Spa.

10 GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta è corredata, a pena di esclusione, da una garanzia provvisoria pari al 2% e precisamente di importo pari ad € 7.852,06 (settemilaottococinquantaadue/06).

Si applicano le riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8 del Codice.

La fideiussione può essere rilasciata:

- da imprese bancarie o assicurative che rispondono ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività;
- da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, che è sottoposto a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; e che abbia i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della garanzia, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:



<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>
<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>
http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp

La garanzia fideiussoria deve essere emessa e firmata da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante.

L'operatore economico presenta una garanzia fideiussoria verificabile telematicamente presso l'emittente, indicando nella domanda il sito internet presso il quale è possibile verificare la garanzia.

La fideiussione deve:

- a) contenere espressa menzione dell'oggetto del contratto di appalto e del soggetto garantito (SA);
- b) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2 lettere b), c), d) del Codice, al solo consorzio;
- c) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 16 settembre 2022 n. 193;
- d) avere validità per almeno *180 gg.* dalla data di presentazione dell'offerta;
- e) prevedere espressamente:
 1. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'articolo 1944 del Codice civile;
 2. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'articolo 1957, secondo comma, del Codice civile;
 3. l'operatività della stessa entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della SA.
- f) essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'articolo 106, comma 5 del Codice, su richiesta della SA per ulteriori 180 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione. In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre nelle medesime forme di cui sopra una nuova garanzia provvisoria del medesimo o di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

Ai sensi dell'art. 106, comma 8, del Codice l'importo della garanzia è ridotto nei termini di seguito indicati.

- a. Riduzione del 30% in caso di possesso della certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione si ottiene:
 - per i soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere e), f), g), h) del Codice solo se tutti i soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della certificazione;
 - per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c), d) del Codice, se il Consorzio ha dichiarato in fase di offerta che intende eseguire con risorse proprie, solo se il Consorzio possiede la predetta certificazione; se il Consorzio ha indicato in fase di offerta che intende assegnare parte delle prestazioni a una o più consorziate individuate nell'offerta, solo se sia il Consorzio sia la consorziata designata posseggono la predetta certificazione, o in alternativa, se il solo Consorzio possiede la predetta certificazione e l'ambito di certificazione del suo sistema gestionale include la verifica che l'erogazione della prestazione da parte della consorziata rispetti gli standard fissati dalla certificazione.
- b. Riduzione del 50% in caso di partecipazione di micro, piccole e medie imprese e di raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da micro, piccole e medie imprese. Tale riduzione non è cumulabile con quella indicata alla lett. a).
- c. Riduzione del 10% cumulabile con quelle di cui alle precedenti lettere a) e b) in caso di presentazione di garanzie fideiussorie gestite mediante ricorso a piattaforme telematiche;

Per fruire delle riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8 del Codice, il concorrente dichiara nella domanda di partecipazione il possesso delle certificazioni e inserisce copia delle certificazioni possedute qualora non già presenti nel fascicolo virtuale.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria solo a condizione che sia stata già costituita prima della presentazione dell'offerta.

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

11 SOPRALLUOGO

Il sopralluogo non è richiesto.

12 PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

I concorrenti effettuano il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a € 33,00 secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 610 del 19 dicembre 2023 o successiva delibera pubblicata al seguente <https://www.anticorruzione.it/-/gestione-contributi-gara>. Il pagamento del contributo è condizione di ammissibilità dell'offerta. Il pagamento è verificato mediante il FVOE. In caso di esito negativo della verifica, è attivata la procedura di soccorso istruttorio. In caso di mancata regolarizzazione nel termine assegnato, l'offerta è dichiarata inammissibile.

La SA accerta il pagamento del contributo mediante consultazione del FVOE ai fini dell'ammissione alla gara.

Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la SA richiede, mediante soccorso istruttorio, la presentazione della ricevuta di avvenuto pagamento. L'operatore economico che non adempia alla richiesta nel termine stabilito dalla SA è escluso dalla procedura di gara per inammissibilità dell'offerta.

13 MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOC. DI GARA

L'offerta e la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate esclusivamente attraverso il Portale Gare della Napoli Servizi.

Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente bando e disciplinare.

L'offerta e la documentazione deve essere sottoscritta con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.

Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

La documentazione presentata in copia viene prodotta ai sensi del decreto legislativo n. 82/05.

L'offerta deve pervenire entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 11/12/2024 a pena di irricevibilità. La Piattaforma non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell'offerta.

Per l'individuazione di data e ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dalla Piattaforma.

Le operazioni di inserimento sulla Piattaforma di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto.

13.1 REGOLE PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

L'"OFFERTA" è composta da:

A – Documentazione amministrativa;

B – Offerta tecnica;

C – Offerta economica.

L'operatore economico ha facoltà di inserire nella Piattaforma Gare telematiche della Napoli Servizi S.p.A. offerte successive che sostituiscono la precedente, ovvero ritirare l'offerta presentata, nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte. La SA considera esclusivamente l'ultima offerta presentata.

Si precisa inoltre che:

- l'offerta è vincolante per il concorrente;
- con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

Al momento della ricezione delle offerte, ciascun concorrente riceve notifica del corretto recepimento della documentazione inviata.

La Piattaforma consente al concorrente di visualizzare l'avvenuta trasmissione della domanda.

Il concorrente che intenda partecipare in forma associata (per esempio raggruppamento temporaneo di imprese/Consorti, sia costituiti che costituendi) in sede di presentazione dell'offerta indica la forma di partecipazione e indica gli operatori economici riuniti o consorziati.

Le dichiarazioni sono redatte sui modelli predisposti e messi a disposizione dalla SA nella Piattaforma.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana.

L'offerta vincola il concorrente per almeno 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, sarà richiesto agli offerenti di confermare la validità dell'offerta sino alla data indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della SA entro il termine fissato da quest'ultima o comunque in tempo utile alla celere prosecuzione della procedura è considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

Fino al giorno fissato per l'apertura, l'operatore economico può effettuare, tramite la Piattaforma, la richiesta di rettifica di un errore materiale contenuto nell'offerta tecnica o nell'offerta economica, di cui si sia avveduto dopo la scadenza del termine per la loro presentazione. A tal fine, richiede di potersi avvalere di tale facoltà.

A seguito della richiesta, sono comunicate all'operatore economico le modalità e i tempi con cui procedere all'indicazione degli elementi che consentono l'individuazione dell'errore materiale e la sua correzione. La rettifica è operata nel rispetto della segretezza dell'offerta e non può comportare la presentazione di una nuova offerta, né la sua modifica sostanziale.

Se la rettifica è ritenuta non accoglibile perché sostanziale, è valutata la possibilità di dichiarare l'offerta inammissibile.

14 SOCCORSO ISTRUTTORIO

Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 101 del Codice, possono essere sanate le carenze della documentazione trasmessa con la domanda di partecipazione ma non quelle della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica.

Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica. Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente. A titolo esemplificativo, si chiarisce che:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara;



- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione del contratto di avvalimento, della garanzia provvisoria, del mandato collettivo speciale o dell'impegno a conferire mandato collettivo può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta è sanabile;
- non è sanabile mediante soccorso istruttorio l'omessa indicazione, delle modalità con le quali l'operatore intende assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, il rispetto delle condizioni di partecipazione e di esecuzione di cui all'articolo 9 del presente bando.

Ai fini del soccorso istruttorio è assegnato al concorrente un termine di 7 gg affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione della Piattaforma dove deve essere inserita la documentazione richiesta.

In caso di inutile decorso del termine, la SA procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la SA può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitati alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

La SA può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta tecnica e dell'offerta economica e su ogni loro allegato. L'operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine di 7 gg. I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta.

15 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

L'operatore economico utilizza la Piattaforma del portale Gare della Napoli servizi S.p.A per compilare o allegare la seguente documentazione:

- 1) Domanda di partecipazione
- 2) DGUE-elettronico
- 3) Eventuale procura;
- 4) Garanzia provvisoria;
- 5) Documentazione in caso di avvalimento di cui al punto 15.3;
- 6) Documentazione per i soggetti associati di cui al punto 15.4;
- 7) Modelli forniti dalla SA, compilati e firmati digitalmente.

15.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ED EVENTUALE PROCURA

La domanda di partecipazione è redatta secondo il modello di cui all'allegato Domanda di Partecipazione.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'articolo 94 commi 1 e 2 del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione a tutti i soggetti indicati al comma 3.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause non automatiche di esclusione di cui all'articolo 98, comma 4, lettere g) ed h) del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione ai soggetti di cui al punto precedente.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle altre cause di esclusione sono rese in relazione all'operatore economico.

Con riferimento alle cause di esclusione di cui all'articolo 95 del Codice, il concorrente dichiara:

- le gravi infrazioni di cui all'articolo 95, comma 1, lettera a) del Codice commesse nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- gli atti e i provvedimenti indicati all'articolo 98 comma 6 del codice emessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara
- tutti gli altri comportamenti di cui all'articolo 98 del Codice, commessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara.

La dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti.

L'operatore economico dichiara la sussistenza delle cause di esclusione che si sono verificate prima della presentazione dell'offerta e indica le misure di self-cleaning adottate, oppure dimostra l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta.

L'operatore economico adotta le misure di self-cleaning che è stato impossibilitato ad adottare prima della presentazione dell'offerta e quelle relative a cause di esclusione che si sono verificate dopo tale momento.

Se l'operatore economico omette di comunicare alla SA la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95 del Codice e detti fatti o provvedimenti non risultino nel FVOE, il triennio inizia a decorrere dalla data in cui la SA ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall'adozione del provvedimento.

In caso di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario, aggregazione di retisti, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascun partecipante.

In caso di consorzio di cooperative, consorzio imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c), d) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara.

Nella domanda di partecipazione il concorrente dichiara:

- i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'articolo 94, comma 3, del Codice, ivi incluso l'amministratore di fatto, ove presente, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;
 - di non partecipare alla medesima gara contemporaneamente in forme diverse (individuale e associata; in più forme associate; in forma singola e quale consorzio esecutore di un consorzio; in forma singola e come ausiliaria di altro concorrente che sia ricorso all'avvalimento per migliorare la propria offerta). Se l'operatore economico dichiara di partecipare in più di una forma, allega la documentazione che dimostra che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali
 - di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;
- Come già richiesto ed indicato al paragrafo 9:

- di accettare, in caso di aggiudicazione, tutti i requisiti particolari indicati all'articolo 9;
- di applicare il CCNL indicato dalla SA o altro CCNL equivalente, con l'indicazione del relativo codice alfanumerico unico di cui all'articolo 16 quater del decreto legge 76/20;
- di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dalla SA e pubblicato in amministrazione trasparente e di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;
- per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia, l'impegno ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 633/72 e a comunicare alla SA la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
- per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia, il domicilio fiscale ..., il codice fiscale ..., la partita IVA ..., l'indirizzo di posta elettronica certificata o strumento analogo negli altri Stati Membri, ai fini delle comunicazioni di cui all'articolo 90 del Codice;
- di aver preso visione e di accettare il trattamento dei dati personali di cui al successivo punto 28.

La domanda e le relative dichiarazioni sono sottoscritte ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005:

- dal concorrente che partecipa in forma singola;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;
- nel caso di aggregazioni di retisti:
 - a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-*quater*, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-*quater*, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;
 - c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara.
- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c) e d) del Codice, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.

La domanda e le relative dichiarazioni sono firmate dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura. In tal caso, il concorrente allega alla domanda copia conforme all'originale della procura. Non è necessario allegare la procura se dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti al procuratore;

LA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72 in ordine all'assolvimento dell'imposta di bollo. Il pagamento della suddetta imposta del valore di € 16,00 viene effettuato tramite F24, bollo virtuale previa autorizzazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate o tramite il servizio @e.bollo dell'Agenzia delle Entrate o per gli operatori economici esteri tramite il pagamento del tributo con bonifico utilizzando il codice Iban IT07Y0100003245348008120501 e specificando nella causale la propria denominazione, codice fiscale (se presente) e gli estremi dell'atto a cui si riferisce il pagamento.

A comprova del pagamento, il concorrente allega la ricevuta di pagamento elettronico ovvero del bonifico bancario.

In alternativa il concorrente può acquistare la marca da bollo da euro 16,00 ed inserire il suo numero seriale all'interno della dichiarazione contenuta nell'istanza telematica e allegare, obbligatoriamente copia del contrassegno in formato.pdf. Il concorrente si assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni.

15.2 DICHIARAZIONI DA RENDERE A CURA DEGLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL'ARTICOLO 372 DEL

DECRETO LEGISLATIVO 12 GENNAIO 2019, n. 14

Il concorrente dichiara ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale, ai sensi dell'articolo 95, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 14/2019

Il concorrente presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera o) del decreto legislativo succitato che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

15.3 DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO

L'impresa ausiliaria rende le dichiarazioni sul possesso dei requisiti di ordine generale mediante compilazione dell'apposita sezione del DGUE.

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

- 1) la dichiarazione di avvalimento;
- 2) il contratto di avvalimento;

Nel caso di avvalimento finalizzato al miglioramento dell'offerta, il contratto di avvalimento è presentato nell'offerta tecnica.

15.4 DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- dichiarazione delle parti del servizio/fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- copia dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- dichiarazione sottoscritta delle parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizi/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione rese da ciascun concorrente, attestante:
 - a. a quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'articolo 68 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
 - c. le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- copia del contratto di rete, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete.
- dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione sottoscritta con firma digitale delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- copia del contratto di rete;
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune;
- dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del raggruppamento temporaneo di imprese costituito o costituendo in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituito:

- copia del contratto di rete
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria
- dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituendo:

- copia del contratto di rete
- dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente all'aggregazione di rete, attestanti:
 - a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;

- c. le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

16 OFFERTA TECNICA

L'operatore economico inserisce la documentazione relativa all'offerta tecnica nel Portale Gare della Napoli Servizi a pena di inammissibilità dell'offerta. L'offerta è firmata secondo le modalità previste dal precedente punto 15.1 e deve contenere, a pena di esclusione, i seguenti documenti:

- a) relazione tecnica del servizio offerto;
- b) in caso di avvalimento premiale, contratto di avvalimento;

N.B.

Ai fini del rispetto della clausola sociale sulla stabilità occupazionale di cui al punto 0, qualora confermato il passaggio di cantiere da parte dell'OE uscente, il concorrente allega all'offerta tecnica un progetto di assorbimento atto ad illustrare le concrete modalità di applicazione della clausola sociale.

La relazione tecnica di cui alla lettera a) deve essere redatta in carattere Times New Roman 12, interlinea 1,5, per un massimo di 30 fogli A4 (solo fronte), utilizzando un adeguato schema di relazione, che dovrà essere suddiviso nelle sezioni corrispondenti a ciascun criterio e sub-criterio di valutazione indicati, al successivo paragrafo 18.1, quali criteri di aggiudicazione in modo da rendere immediatamente identificabili le soluzioni tecniche offerte.

Risultano possibili allegati contenenti grafici esplicativi e/o stralci relazionali.

Le prescrizioni in ordine al dimensionamento della relazione tecnica (carattere, interlinea, dimensioni, n. fogli, ecc.), pur non costituendo autonome cause di esclusione, si rendono opportune al fine di agevolare le valutazioni della commissione. L'eventuale violazione delle stesse, pertanto, riverberandosi sulla chiarezza espositiva e sulla complessiva leggibilità dell'offerta, potrebbe comportare ripercussioni negative sull'apprezzamento complessivo della commissione e, al contempo, sui conseguenti coefficienti ad esso correlati.

A pena di esclusione dall'offerta tecnica non deve risultare alcun elemento che possa rendere palese o consenta di desumere, direttamente o indirettamente, l'offerta economica.

L'offerta tecnica non può: comportare alcun onere maggiore, indennizzo, rimborso o adeguamento a carico della SA, pertanto, sotto il profilo economico, l'importo contrattuale determinato in base all'offerta economica resta insensibile alla predetta offerta tecnica; - contenere elementi proposti sotto condizione di variazione del prezzo; - in relazione ad uno o più d'uno degli elementi di valutazione, esprimere o rappresentare soluzioni tra loro alternative, opzioni diverse, proposte condizionate o valutazione univoca.

N.B. Al fine di evitare eventuali problemi relativi al caricamento dei file caratterizzati da notevoli dimensioni (ad esempio progetti tecnici), si invitano gli operatori economici a:

- utilizzare l'estensione pdf con dimensioni ridotte ovvero, convertire la documentazione nel ridotto formato, nelle ipotesi in cui nasca con estensioni differenti;
- caricare tali file nel sistema con congruo anticipo rispetto ai termini di scadenza.

Per allegare la documentazione, precedentemente descritta, è possibile eseguire due modalità di caricamento:

- unire la stessa in un unico file o in una cartella compressa;
- utilizzare il campo del foglio prodotti denominato "Ulteriore documentazione".

NB:

- 1) L'OE allega una dichiarazione firmata contenente i dettagli dell'offerta coperti da riservatezza, argomentando in modo congruo le ragioni per le quali eventuali parti dell'offerta sono da segretare. Il concorrente a tal fine allega anche una copia firmata della relazione tecnica adeguatamente oscurata nelle parti ritenute costituenti segreti tecnici e commerciali. Resta ferma, la facoltà della SA di valutare la fondatezza delle motivazioni addotte e di chiedere al concorrente di dimostrare la tangibile sussistenza di eventuali segreti tecnici e commerciali;
- 2) Nel caso in cui l'OE non allega alcuna dichiarazione di cui al precedente punto 1) si procederà, ai sensi dell'art. 35 e 36 del Codice, a trasmettere il progetto tecnico nella forma trasmessa alla SA.

17 OFFERTA ECONOMICA

L'operatore economico inserisce la documentazione economica, nella Piattaforma Gare della Napoli Servizi. L'offerta economica firmata secondo le modalità di cui al precedente articolo 7), deve indicare, a pena di esclusione, i seguenti elementi:

- a) *ribasso percentuale*, espresso in cifre ed in lettere, al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza interni, da applicare sul Prezzo posto a base di GARA pari a € 28,19/ora uomo (COSTO MEDIO ORARIO a BASE D'Asta);

Verranno prese in considerazione fino a due cifre decimali.

Ad ogni altra richiesta della Napoli Servizi S.p.A., relativa a prestazioni diverse da quelle offerte in sede di gara, l'aggiudicatario s'impegna a mantenere le medesime condizioni di sconto e relativi prezzi offerti in gara. L'aggiudicatario s'impegna, anche in caso di variazione in aumento e/o diminuzione dei quantitativi a mantenere le medesime condizioni di sconto e relativi prezzi offerti in gara.

b) la stima dei costi della manodopera, ai sensi dell'art.108, comma 9 del Codice.

Ai sensi dell'art. 41 comma 14 del Codice i costi della manodopera indicati al paragrafo 3 del presente disciplinare non sono ribassabili. Resta la possibilità per l'operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell'importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale o da sgravi contributivi che non comportano penalizzazioni per la manodopera

c) la stima degli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all'art.108, comma 9 del Codice.

Detti costi relativi alla sicurezza, connessi con l'attività d'impresa, dovranno risultare congrui rispetto all'entità e le caratteristiche delle prestazioni oggetto dell'appalto. (la quantificazione degli oneri di sicurezza da interferenza è stimata dalla SA e non va confuso con gli oneri aziendali per la sicurezza, la cui indicazione in deve essere specificata da parte del concorrente)

N.B. In caso di indicazione di un CCNL differente da quello indicato negli atti di gara, a fini acceleratori, allegare una relazione giustificativa dei costi della manodopera indicati, onde consentire l'immediata attivazione delle verifiche di cui all'art. 110 del Codice.

L'offerta economica, a pena di esclusione, è firmata digitalmente con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda. La stessa deve essere inserita nell'apposito campo obbligatorio "Offerta economica".

Sono inammissibili le offerte economiche che superino l'importo di uno o più importi unitari a base d'asta.

In caso di eventuale discordanza fra il ribasso espresso in cifre e quello espresso in lettere, verrà ritenuto valido quello espresso in lettere.

18 CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art.108, comma 1 del Codice.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi:

Offerta Tecnica	70 Punti
Offerta Economica	30 Punti
TOTALE	100 Punti

18.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi.

Nella colonna identificata con la lettera D vengono indicati i "Punteggi discrezionali", vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell'esercizio della discrezionalità spettante alla commissione giudicatrice.

Nella colonna identificata con la lettera Q vengono indicati i "Punteggi quantitativi", vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito mediante applicazione di una formula matematica.

Nella colonna identificata dalla lettera T vengono indicati i "Punteggi tabellari", vale a dire i punteggi fissi e predefiniti che saranno attribuiti o non attribuiti in ragione dell'offerta o mancata offerta di quanto specificamente richiesto.

Tabella dei criteri discrezionali (D), quantitativi (Q) e tabellari (T) di valutazione dell'offerta tecnica

Criteri di valutazione		
OFFERTA TECNICA →		70
1	STRUTTURA ORGANIZZATIVA PROPOSTA/GESTIONE OPERATIVA	Max 38 punti

1.1	<p>Modello organizzativo generale con cui si intende gestire il Contratto:</p> <p><i>L'offerente dovrà descrivere la propria organizzazione aziendale indicando i ruoli e le modalità di interazione tra le figure chiave dell'organizzazione stessa. Sarà valutato l'organigramma proposto dall'offerente.</i></p>	D	Max 8 punti
1.2	<p>Dettaglio delle risorse dedicate all'appalto:</p> <p><i>Analisi dettagliata del numero di unità e relative funzioni previste, con particolare riferimento alle qualifiche professionali, esperienza maturata e anzianità di servizio del personale messo a disposizione.</i></p>	D	Max 6 punti
1.3	<p>Soluzioni operative per la gestione dell'appalto:</p> <p><i>Saranno valutate funzionalità ed efficienza delle soluzioni operative proposte per soddisfare le esigenze rappresentate, anche in via di urgenza, dalla Stazione appaltante, per la gestione di emergenze o eventi critici, con particolare riferimento alle possibili soluzioni in caso di guasti delle attrezzature.</i></p>	D	Max 6 punti
1.4	<p>Livelli di servizio garantiti:</p> <p><i>Saranno valutati i livelli di servizio garantiti dall'Offerente in relazione alle diverse attività contrattuali ed in particolare:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - modalità e tempistica delle rendicontazioni; - reportistica; - gestione del libro degli eventi; - controllo addetti. 	D	Max 5 punti
1.5	<p>Varianti migliorative:</p> <p><i>Valutazione delle varianti migliorative, con particolare attenzione alle proposte migliorative che l'impresa si impegna a mettere in opera per meglio rispondere agli obiettivi del servizio e per identificare eventuali ambiti di ottimizzazione e/o miglioramento dello stesso.</i></p>	D	Max 5 punti
1.6	<p>Piano di Formazione degli utenti all'utilizzo del sistema gestionale Siemens Desigo Insight:</p> <p><i>Sarà valutato il piano di formazione ipotizzato e/o utilizzato dall'azienda ai propri dipendenti in relazione al sistema gestionale "Siemens Desigo Insight"</i></p>	D	Max 8 punti
2	PERSONALE GARANTITO PER L'ESECUZIONE		Max 12 punti
2.1.a	Numero di dipendenti in possesso della qualifica ed abilitazione PES – PAV – PEI – maggiore/uguale a 5.	T	6 punti
2.1.b	Numero di dipendenti in possesso della qualifica ed abilitazione PES – PAV – PEI – inferiore a 5 e maggiore di 2.	T	4 punti
2.2.a	Numero di dipendenti in possesso dell'attestato di qualifica e regolarmente registrato sul portale del Registro Nazionale Gas Fluorati FGAS - maggiore/uguale a 5.	T	6 punti
2.2.b	Numero di dipendenti registrato ed in possesso dell'attestato di qualifica emesso dal Registro Nazionale Gas Fluorati FGAS – inferiore a 5 e maggiore di 2.	T	4 punti
3	CERTIFICAZIONI		Max 20 punti
3.1	<p>Possesso della Certificazione norma ISO 45001:2018 (o successive revisioni), in corso di validità.</p> <p>In caso di RTI/Consorzi, la certificazione deve essere posseduta da ciascun componente del raggruppamento ai fini del conseguimento del punteggio. La comprova da parte dell'aggiudicatario dovrà avvenire con la presentazione di copia conforme della certificazione</p>	T	<p>Si = 5</p> <p>No= 0</p>
3.2	Possesso della Certificazione norma ISO 37001 (o successive revisioni), in corso di validità.	T	<p>Si = 5</p> <p>No= 0</p>

	In caso di RTI/Consorzi, la certificazione deve essere posseduta da ciascun componente del raggruppamento ai fini del conseguimento del punteggio. La comprova da parte dell'aggiudicatario dovrà avvenire con la presentazione di copia conforme della certificazione		
3.3	<p>Possesso della Certificazione SA 8000 (o successive revisioni), in corso di validità.</p> <p>In caso di RTI/Consorzi, la certificazione deve essere posseduta da ciascun componente del raggruppamento ai fini del conseguimento del punteggio. La comprova da parte dell'aggiudicatario dovrà avvenire con la presentazione di copia conforme della certificazione</p>	T	<p>Si = 5</p> <p>No= 0</p>
3.4	<p>Attestato/Certificazione di conoscenza del Sistema Gestionale "Siemens Desigo Insight"</p> <p><i>Nel caso specifico, al fine dell'attribuzione del punteggio, dovrà essere dimostrato che almeno 4 operatori, rientranti nell'ambito delle unità destinate alla gestione dell'appalto (vedi sub.criterio 1.2) siano attestati dalla casa madre in qualità di operatore esperto e/o abbia acquisito la giusta esperienza in quanto utilizzato in passato su un appalto di gestione e presidio di impianti gestiti mediante il programma gestionale su menzionato</i></p>	T	<p>Si = 5</p> <p>No= 0</p>
OFFERTA ECONOMICA →			30
TOTALE			100

Non si procederà alla riparametrazione del punteggio tecnico.

Il concorrente è escluso dalla gara nel caso in cui consegua un punteggio inferiore alla soglia minima di sbarramento pari a 35 punti.

18.2 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA

Per ogni concorrente i e per ciascun elemento di valutazione discrezionale (D) dell'offerta tecnica, ciascun commissario attribuisce discrezionalmente un coefficiente variabile tra zero ed uno, tenendo conto della seguente griglia motivazionale:

Giudizio	Motivazione	Coefficiente
Ottimo	Il criterio è trattato in modo completamente esauriente e quanto proposto risponde in modo assolutamente soddisfacente alle attese	1
Buono	Il criterio è trattato in modo esauriente e quanto proposto risponde pienamente alle attese	0,75
Discreto	Il criterio è trattato in modo accettabile e quanto proposto risponde alle attese	0,5
Sufficiente	Il criterio è trattato in modo appena sufficiente e quanto proposto è appena adeguato alle attese	0,25
Insufficiente	Il criterio è trattato in modo insufficiente e quanto proposto non risponde alle attese	0

Per ciascun elemento esaminato, la commissione calcola poi la media aritmetica dei coefficienti attribuiti dai singoli commissari, al fine di ottenere il coefficiente medio $C_{n,i}$ da attribuire all'elemento medesimo.

18.3 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA

Per ciascuno degli elementi di valutazione dell'offerta economica è attribuito un coefficiente variabile da zero ad uno, calcolato tramite la seguente formula lineare:

$$C_i = (R_i/R_{max})$$

dove:

C_i = coeff. relativo alla voce di offerta economica attribuito al concorrente i-esimo sull'offerta di cui al punto a) par. 17;

R_i = ribasso percentuale dell'offerta del concorrente i-esimo relativo alla voce di off. economica di cui al punto a) par. 17;

R_{max} = ribasso percentuale dell'offerta più conveniente relativo alla voce di offerta economica di cui al punto a) par. 17;

18.4 METODO PER IL CALCOLO DEI PUNTEGGI

La Commissione, terminata l'attribuzione dei coefficienti agli elementi di valutazione discrezionale dell'offerta tecnica, procede, in relazione a ciascuna offerta, all'attribuzione dei punteggi per ogni singolo criterio secondo il metodo aggregativo compensatore.

Per ogni concorrente i, il punteggio tecnico $PT_{n,i}$ relativo al sub-criterio n viene calcolato:

- per i criteri discrezionali, mediante la formula seguente:

$$PT_{n,i} = C_{n,i} \times P_{max_n}$$

dove

- $C_{n,i}$ = coefficiente attribuito al concorrente i per l'elemento di valutazione n;
- P_{max_n} = punteggio massimo previsto per l'elemento di valutazione n;

- per i criteri tabellari, secondo i criteri di assegnazione previsti.
- per i criteri quantitativi, secondo i criteri di assegnazione previsti.

Il Punteggio Complessivo attribuito a ciascun concorrente è dato dalla somma del punteggio assegnato all'offerta tecnica e del punteggio assegnato all'offerta economica.

19 COMMISSIONE GIUDICATRICE

La commissione giudicatrice è nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n. 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'articolo 93 comma 5 del Codice. A tal fine viene richiesta, prima del conferimento dell'incarico, apposita dichiarazione.

La composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti sono pubblicati sul sito istituzionale nella sezione "Amministrazione Trasparente".

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti, può riunirsi con modalità telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni ed opera attraverso la piattaforma di approvvigionamento digitale.

Il RUP si avvale dell'ausilio della commissione giudicatrice ai fini della verifica della documentazione amministrativa e dell'anomalia delle offerte.

20 SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA

La prima seduta pubblica avrà luogo il giorno 13/12/2024 alle ore 10:30 ed i partecipanti potranno collegarsi tramite piattaforma gare telematiche della Napoli Servizi.

La piattaforma garantisce il rispetto delle disposizioni del codice in materia di riservatezza delle operazioni e delle informazioni relative alla procedura di gara, nonché il rispetto dei principi di trasparenza.

Tale seduta pubblica, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nella data e negli orari che saranno comunicati ai concorrenti attraverso la piattaforma e via PEC almeno 2 giorni prima della data fissata.

Parimenti le successive sedute pubbliche saranno comunicate ai concorrenti attraverso la piattaforma gare della Napoli Servizi e via PEC almeno due giorni prima della data fissata.

I concorrenti potranno assistere alle operazioni di gara da remoto, collegandosi, nel giorno ed all'ora indicata al punto precedente, al link contenuto nella comunicazione di avvio seduta di gara telematica che gli stessi riceveranno all'atto dell'avvio della seduta pubblica.

INVERSIONE PROCEDIMENTALE: la SA ha stabilito di ricorrere all'inversione procedimentale.

Con l'inversione procedimentale si procede prima alla valutazione dell'offerta tecnica, poi alla valutazione dell'offerta economica, di tutti i concorrenti, poi alla verifica dell'anomalia e, in parallelo, alla verifica della documentazione amministrativa del concorrente primo in graduatoria.

21 APERTURA DELLE BUSTE B E C – VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

La data e l'ora in cui si procede all'apertura delle offerte tecniche sono comunicate tramite la Piattaforma ai concorrenti ammessi alla presente fase di gara.

La commissione giudicatrice procede all'apertura, all'esame e alla valutazione delle offerte presentate dai concorrenti e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel presente disciplinare. Gli esiti della valutazione sono registrati dalla Piattaforma.

La commissione giudicatrice rende visibile ai concorrenti, con le modalità di cui al presente articolo:

- i punteggi tecnici attribuiti alle singole offerte tecniche;
- le eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.

Al termine delle operazioni di cui sopra la Piattaforma consente la prosecuzione della procedura ai soli concorrenti ammessi alla valutazione delle offerte economiche.

La commissione giudicatrice procede all'apertura e alla valutazione delle offerte economiche, secondo i criteri e le modalità descritte nel disciplinare e, successivamente, all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, è collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per

il prezzo e per l'offerta tecnica, i predetti concorrenti, su richiesta della SA, presentano un'offerta migliorativa sul prezzo entro 10 gg.

È collocato primo in graduatoria il concorrente che ha presentato la migliore offerta. Ove permanga l'ex aequo la commissione procede mediante sorteggio ad individuare il concorrente che verrà collocato primo nella graduatoria.

La SA comunica il giorno e l'ora del sorteggio, secondo le modalità previste punto 3.4.

La commissione giudicatrice rende visibile ai concorrenti, con le modalità di cui all'articolo 22 prezzi offerti.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, redige la graduatoria.

L'offerta è esclusa in caso di:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero inserimento di elementi concernenti il prezzo nella documentazione amministrativa o nell'offerta tecnica;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative oppure irregolari in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche, o anormalmente basse;
- presentazione di offerte inammissibili in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per l'informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara;
- mancato superamento della soglia di sbarramento per l'offerta tecnica.

22 VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

Sono considerate anormalmente basse le offerte per le quali si verificano contemporaneamente le seguenti ipotesi:

- *Hanno superato contemporaneamente i 4/5 del punteggio tecnico ed economico.*
- *Il costo della manodopera offerto risulta differente in aumento o diminuzione rispetto a quanto indicata dalla SA per una percentuale $\geq +/- 5\%$*

La SA si riserva la facoltà di sottoporre a verifica un'offerta che, in base anche ad altri ad elementi, appaia anormalmente bassa. Nel caso in cui la prima migliore offerta appaia anormalmente bassa, il RUP avvalendosi della commissione giudicatrice ne valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità.

Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte ritenute anormalmente basse, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala.

Il concorrente allega, in sede di presentazione dell'offerta economica, le giustificazioni relative alle voci di prezzo e di costo.

La mancata presentazione anticipata delle giustificazioni non è causa di esclusione.

Il RUP richiede al concorrente la presentazione delle spiegazioni, se del caso, indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non superiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, esaminate le spiegazioni fornite dall'offerente, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine perentorio per il riscontro.

Il RUP esclude le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

23 VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Il RUP, procede in relazione al concorrente che ha presentato la migliore offerta a:

- a) controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata;
- b) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- c) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 14, se necessario;

Sono sottoposti alla verifica della documentazione amministrativa oltre al concorrente risultato primo anche il secondo in graduatoria

Gli eventuali provvedimenti di esclusione dalla procedura di gara sono comunicati entro cinque giorni dalla loro adozione.

È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura

24 AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

La proposta di aggiudicazione è formulata in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la SA può decidere, entro 30 giorni dalla conclusione delle valutazioni delle offerte, di non procedere all'aggiudicazione.

Non si procede all'aggiudicazione dell'appalto all'offerente che ha presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa qualora venga accertato che tale offerta non soddisfa gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X della direttiva 2014/24/UE.

Il RUP procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, a verificare:

- l'equivalenza delle tutele nel caso in cui l'aggiudicatario abbia dichiarato di applicare un diverso contratto collettivo nazionale diverso rispetto a quello indicato dalla SA e il rispetto di quanto indicato nella clausola sociale per l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di cui al punto 9;

- l'attendibilità degli impegni assunti dall'appaltatore in relazione a quanto richiesto dal punto 0 e riguardante la stabilità occupazionale e le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate.
- La congruità del costo del personale (che non dovrà risultare inferiore ai minimi salariali retributivi indicati nelle apposite tabelle ministeriali).

L'aggiudicazione è disposta all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente disciplinare ed è immediatamente efficace. In caso di esito negativo delle verifiche, si procede all'esclusione, alla segnalazione all'ANAC, ad incamerare la garanzia provvisoria.

Successivamente si procede a ricalcolare i punteggi e a riformulare la graduatoria procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati. Nell'ipotesi di ulteriore esito negativo delle verifiche si procede nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria. Ai sensi del comma 3 lett. b art. 18 del codice, il contratto potrà essere sottoscritto tra le parti senza l'applicazione del cd "stand and still".

La garanzia provvisoria dell'aggiudicatario è svincolata automaticamente al momento della stipula del contratto; la garanzia provvisoria degli altri concorrenti è svincolata con il provvedimento di aggiudicazione e perde, in ogni caso, efficacia entro 30 giorni dall'aggiudicazione.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'articolo 117 del Codice.

N.B. Ai sensi dell'articolo 117, comma 14, del Codice, qualora l'appalto debba essere eseguito da operatori economici di comprovata solidità nonché per le forniture di beni che per la loro natura, o per l'uso speciale cui sono destinati, debbano essere acquistati nel luogo di produzione o forniti direttamente dai produttori, o per le forniture di prodotti d'arte, macchinari, strumenti e lavori di precisione l'esecuzione dei quali deve essere affidata a operatori specializzati, l'esonero dalla prestazione della garanzia è possibile previa adeguata motivazione ed è subordinato ad un miglioramento del prezzo di aggiudicazione ovvero delle condizioni di esecuzione

Se la stipula del contratto non avviene nel termine per fatto della SA, l'aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine fissato per fatto dell'aggiudicatario può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione.

La mancata o tardiva stipula del contratto al di fuori delle ipotesi predette, costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso.

L'aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'articolo 119, comma 3, lett. d) del Codice.

L'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

Il contratto sarà stipulato in forma scritta e sottoscritto in modalità elettronica, mediante scrittura privata.

In caso di interpello a seguito di risoluzione/recesso del contratto in corso di esecuzione, il nuovo affidamento avviene alle condizioni proposte dall'originario aggiudicatario, ai sensi dell'art. 124 co. 2 del Codice.

25 OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.

L'affidatario deve comunicare alla SA:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione de quo deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

26 CODICE DI COMPORTAMENTO

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l'aggiudicatario deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 e nel codice di comportamento di questa SA e nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, nonché nel Modello di organizzazione, gestione e controllo adottato dalla medesima ai sensi del decreto legislativo n. 231/01.

In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario ha l'onere di prendere visione dei predetti documenti pubblicati sul sito della SA.

27 DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dalla presente procedura di gara è competente il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

28 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Per la partecipazione alla procedura è richiesto agli operatori economici di fornire dati ed informazioni, anche sotto forma documentale, che rientrano nell'ambito di applicazione del Regolamento (UE) 2016/679 ("GDPR"). Rispetto al trattamento di detti dati si precisa quanto segue.

Titolare del trattamento e Responsabile della protezione dei dati: Napoli Servizi S.p.A., con sede in Piazza Cavour n. 42 - 80137 - Napoli opera in qualità di Titolare del trattamento dei dati personali forniti dagli operatori economici. Il Responsabile della protezione dei dati ("RDP") della Società è contattabile inviando una e-mail all'indirizzo di posta elettronica rdp@napoliservizi.com ovvero scrivendo al Responsabile Protezione Dati Personali presso la sede suindicata.

Finalità del trattamento e base giuridica: in relazione alle finalità del trattamento dei dati forniti si precisa che i dati comunicati vengono acquisiti ai fini della partecipazione alla presente procedura. Il conferimento dei dati è necessario per valutare il possesso dei requisiti e delle qualità richiesti per la partecipazione alla procedura; il trattamento è finalizzato in particolare all'effettuazione della verifica dei requisiti di carattere generale, di idoneità professionale, di capacità economica-finanziaria e tecnico-professionale del concorrente all'esecuzione della fornitura e/o prestazioni nonché dell'aggiudicazione. Il trattamento dei dati giudiziari, per quanto riguarda la normativa antimafia, sarà effettuato esclusivamente nel rispetto di quanto disposto dall'art. 10 del RGPD, in adempimento di precisi obblighi di legge.

I dati del concorrente aggiudicatario verranno acquisiti anche ai fini della stipula e dell'esecuzione del contratto, ivi compresi gli adempimenti contabili ed il pagamento del corrispettivo contrattuale.

Categorie particolari di dati personali: di norma i dati forniti dagli operatori economici e dall'aggiudicatario non rientrano tra le "categorie particolari di dati personali", ai sensi della GDPR.

Modalità del trattamento e tempi di conservazione dei dati: il trattamento dei dati verrà effettuato in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza e potrà essere attuato mediante strumenti manuali, informatici e telematici idonei a memorizzarli, gestirli e trasmetterli. I dati conferiti saranno utilizzati per tutta la durata della procedura sino a che sussistano adempimenti connessi alla presente procedura e, in caso di affidamento, per consentire la formalizzazione del rapporto contrattuale ed, in ogni caso, per consentire al Titolare la difesa dei propri diritti. Per le finalità connesse all'esecuzione del contratto, i dati saranno utilizzati per tutta la durata del contratto e sino a che sussistano obbligazioni o adempimenti connessi all'esecuzione del contratto e saranno conservati per un periodo di 10 anni dopo la conclusione del rapporto contrattuale per finalità connesse all'adempimento di obblighi di legge ed, in ogni caso, per la difesa dei diritti del Titolare.

Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati: I dati forniti ai fini della partecipazione alla procedura potranno essere comunicati a: ai componenti delle Commissioni di aggiudicazione; ad altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti consentiti ai sensi della legge n. 241/1990. In caso di affidamento, alcune informazioni potranno essere trasmesse a società e/o consulenti ed altri enti terzi che prendono parte ai nostri processi interni per ottemperare a specifici obblighi contrattuali, contabili e/o di legge; inoltre alcuni dati potranno essere comunicati alle Pubbliche Amministrazioni, nei limiti delle finalità istituzionali di detti Enti, nonché per ottemperare a specifici obblighi di legge e regolamentari. Alcuni soggetti agiranno in qualità di Responsabili del trattamento, mentre altri Enti agiranno in qualità di distinti "Titolari" delle operazioni di trattamento, in ragione delle funzioni istituzionali e normative da essi svolte.

Diritti degli interessati: Agli operatori economici, in qualità di interessati a cui appartengono i dati, vengono riconosciuti i diritti di cui al citato GDPR. È possibile in qualsiasi momento, contattare il RPD o rivolgersi al Titolare ai recapiti sopra indicati per esercitare i seguenti diritti: revocare il consenso, chiedere l'accesso ai dati, chiedere l'aggiornamento o la rettifica o l'integrazione dei dati, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima ed il blocco degli stessi se trattati in violazione della legge, opporsi al loro utilizzo, ottenere la portabilità dei dati e proporre un reclamo all'autorità di controllo.

Per quanto concerne il trattamento dei dati personali gestiti dall'Operatore economico aggiudicatario per conto di Napoli Servizi S.p.A., costui garantirà il rispetto della normativa vigente (Regolamento UE n. 2016/679 c.d. GDPR), e, laddove richiesto da Napoli Servizi S.p.A. in relazione al servizio reso, accetterà, alla stipula del contratto di affidamento, di sottoscrivere contestualmente l'atto di nomina a Responsabile del trattamento dei dati.

29 ACCESSO AGLI ATTI

L'accesso agli atti della procedura è assicurato in modalità digitale mediante acquisizione diretta dei dati e delle informazioni



inseriti nelle piattaforme di e-procurement, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 35 del Codice e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi, secondo le modalità indicate all'articolo 36 del Codice.

NB:

- Si precisa che – non risultando necessaria l'allegazione dei documenti di identità, in quanto la documentazione presentata, ove richiesto dal presente disciplinare, deve essere firmata digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 – ove gli operatori economici dovessero inserire scansioni dei documenti di identità questi saranno resi ostensibili in caso di richiesta di accesso agli atti presentata da altri concorrenti o altri soggetti titolari di un interesse diretto, concreto ed attuale;
- In caso di malfunzionamento del portale gare della Napoli Servizi, la documentazione relativa agli OE (sino al 5° in graduatoria) sarà resa disponibile, a cura del RUP, a mezzo pec.

IL RUP
Arch. Raffaele Abbatiello